

STATUTO

Art. 1 (Costituzione)

E' costituita ai sensi della legge quadro 11 agosto 1991, n. 266 (recepita in ambito regionale con la L.R. n. 22/94 integrata dalla L.R. n. 41/96 per la Protezione Civile) l'associazione di volontariato denominata:

FUORISTRADISTI IBLEI VOLONTARI in EMERGENZA - Organizzazione di Volontariato - Protezione Civile, con acronimo (F.I.V.E. - O.d.V. - P.C.) e con codice fiscale n. 92042730884

La stessa assume forma giuridica di associazione apartitica e aconfessionale ha sede in Ragusa, Via Appennini, 42.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2 (Finalità)

2.1 L'associazione non ha scopi di lucro, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale consistenti in:

a) Costituire un'organizzazione regionale di volontariato in supporto a favore della Protezione Civile, di Enti ed Amministrazioni nonchè Comuni, Province e Regioni, con riferimento alla Legge 11/08/1991 n. 266, (recepita in ambito regionale con la L.R. n. 22/94 integrata dalla L.R. n. 41/96 per la Protezione Civile), ed eventuali nuove Leggi Nazionali o Regionali d'attuazione successive;

b) l'Associazione opererà, prevalentemente nell'ambito di luoghi e strade precluse ai veicoli convenzionali, con l'uso di mezzi a

trazione integrale adeguatamente equipaggiati; costituendo di fatto un settore specialistico.

2.2 Si occuperà di:

a) Monitorare le vie di comunicazione e segnalare tempestivamente all'autorità competente, eventuali danni accaduti o temuti ma anche circostanze potenzialmente a rischio per l'incolumità pubblica;

b) Monitorare le vie di comunicazione non ordinarie (mulattiere sterrati sedi ferroviarie dismesse) di cui si è a conoscenza ed è esistente il rilievo cartografico ma per le quali di fatto non si ha certezza della percorribilità, stante la possibilità di eventi modificatori sopravvenuti nel tempo;

c) Ricercare e individuare ulteriori nuove vie di collegamenti e di fuga o ambiti di sicurezza, sperimentandone la percorribilità e la fruibilità. Le attività descritte nel presente articolo, peraltro le più caratterizzanti il settore, consentiranno non solo la raccolta di dati utili per l'aggiornamento del materiale cartografico ma, anche grazie agli strumenti di cui sono dotati i veicoli a disposizione dei volontari, l'integrazione dello stesso con note informatiche. La meta che si pone è, nell'ottica di un ammodernamento per la velocizzazione e precisione consultiva, la concretizzazione del progetto al momento connotato con l'acronimo P.I.L.C.I (Piano Integrativo Locale Cartografico Informatico) che si prefigge la possibilità di lettura immediata e si traduce in riduzione dei tempi di intervento ma è anche strumento atto a minimizzare i rischi, in particolare quello di isolamento a seguito di calamità distruttive che interessano la rete

di comunicazione, la viabilità fra centri abitati o anche fra insediamenti minori ivi comprese le zone montane e le singole aziende agricole e non;

d) Supportare gli interventi da effettuare, in caso di calamità;

e) Fornire assistenza tecnico-specialistica a quanti ne dovessero fare richiesta e ne avessero necessità urgente (privato o pubblico) ma soltanto per tutte quelle situazioni per cui le condizioni non consentono di derogare ad altri con diversa dotazione di mezzi operativi;

f) Fornire assistenza ad altre associazioni di volontariato ed alle Istituzioni di Protezione Civile in caso di esercitazioni o emergenze reali;

g) Promuovere la pratica e la diffusione dell'attività di volontariato con i veicoli a trazione integrale nel più totale e rigoroso rispetto delle norme in generale e del codice della strada; della natura e dell'ambiente in caso di esercitazioni pratiche;

h) Offrire la collaborazione ad Enti ed Associazioni socio-assistenziali ed a tutti gli Enti ed Istituzioni che abbiano come riferimento il mondo del volontariato;

i) Favorire lo scambio di idee, esperienze e conoscenze tra i soci e la collettività usando mezzi comunicativi appropriati ivi compreso l'uso di appositi gazebo in piazza;

l) Intervenire in ausilio alle Pubbliche Amministrazioni in caso di emergenza neve, ghiaccio, allagamenti, smottamenti e simili.

2.3 L'Associazione, nella sua attività si ispira ai principi di

democraticità, trasparenza e partecipazione e mantiene piena indipendenza ed autonomia rispetto ad ogni altra organizzazione.

2.4 L'attività svolta dagli associati in favore e per conto dell'associazione nonché l'esercizio delle cariche associative sono a titolo gratuito.

2.5 Per il raggiungimento degli scopi sociali viene consentito lo svolgimento di attività accessorie integrative a quelle statutarie, tali attività disciplinate dal Regolamento dell'Associazione saranno denominate "Attività di Settore".

Art. 3 (Soci aderenti)

3.1 Fanno parte dell'Associazione tutte le persone che ne condividono le finalità e si impegnano a rispettare il presente Statuto. Le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Al volontario saranno rimborsate dall'organizzazione di appartenenza soltanto le spese effettivamente sostenute e comprovate per l'attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dall'Organizzazione stessa e indicati nel Regolamento dell'Associazione.

3.2 I volontari attivi in emergenza o in esercitazione useranno mezzi ed attrezzature di loro proprietà fino a che l'associazione non disporrà di un proprio parco mezzi. Si precisa che tutti gli equipaggiamenti, le strumentazioni informatiche e non, le attrezzature e i veicoli stessi sono e restano di proprietà dei volontari, in assoluto non fanno parte del patrimonio economico

dell'Associazione, ma costituiscono lo "strumento" da questi messo a disposizione gratuitamente per essere utilizzato in tutte le attività inerenti allo scopo che si prefigge questa O.d.V.,

3.3 Trattandosi di capitale privato i volontari che utilizzano il proprio veicolo a trazione integrale, per tutte le attività indicate all'Art.2 (Finalità), avranno diritto al rimborso chilometrico calcolato sulla base delle indicazioni stabilite nel Regolamento dell'Associazione.

3.4 La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Organizzazione di cui fa parte.

3.5 Tutti i soci sono connotati in Soci Aderenti, coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e il presene statuto sono detti Soci Aderenti Fondatori (o Soci Fondatori) a questi ultimi spetta l'onere e il costo di registrazione della associazione. Tutti i Soci Aderenti non fondatori sono detti Soci Aderenti Ordinari (o Soci Ordinari) essi sono in numero illimitato.

Alle attività operative di volontariato, possono partecipare solo i Soci aderenti ordinari in regola con il pagamento della quota sociale annuale e con tutti i requisiti indicati in questo statuto e nel Regolamento dell'Associazione. I Soci fondatori che vogliono partecipare alle attività operative di volontariato dovranno essere a loro volta reinseriti, seguendo il relativo iter, per diventare socio aderente ordinario.

E' prevista pure la figura del socio onorario.

Ciascun aderente maggiorenne ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di aderenti.

Possono essere soci (fondatori o ordinari) coloro che hanno raggiunto la maggiore età.

L'Associazione deve assicurare i propri aderenti che prestano attività di Volontariato contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 4 (Ammissione ed esclusione dei soci aderenti)

Possono far parte dell'Associazione tutte le persone che ne condividono le finalità e si impegnano a rispettare il presente Statuto.

Le decisioni circa le domande di ammissione sono adottate in via ordinaria dal Consiglio Direttivo.

Il socio può recedere dall'Associazione:

- mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente;
- per dimissioni volontarie;
- per decesso.

Il socio può essere escluso dall'Associazione nei seguenti casi:

- per mancato versamento del contributo per l'esercizio sociale in corso;
- per sopraggiunta impossibilità ad effettuare le prestazioni programmate;
- per mancata e prolungata partecipazione alle attività

dell'Associazione;

- per comportamento contrastante con gli scopi statutari;
- per persistente violazione degli obblighi statutari;
- per aver arrecato danni morali e materiali all'Associazione.

L'ammissione e l'esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo, con la maggioranza dei componenti il C.D., in prima convocazione o dei presenti in seconda convocazione.

E' ammesso, entro i successivi 30 giorni dalla mancata ammissione o dall'esclusione, ricorso al Collegio dei Probiviri, se nominato, o all'Assemblea degli aderenti, che deve decidere sull'argomento nella prima riunione convocata.

I soci receduti e/o esclusi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 5 (Diritti e doveri dei soci aderenti)

I Soci aderenti hanno il diritto di:

- partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento del contributo);
- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- votare direttamente o per esplicita delega scritta (ciascun aderente può essere portatore di una sola delega di altro aderente);
- conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- usufruire di tutti i servizi dell'Associazione;

- dare le dimissioni in qualsiasi momento;
- tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi in particolare i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione.

I soci aderenti hanno il dovere di:

- osservare le norme del presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli Organi sociali;
- versare il contributo stabilito dall'Assemblea;
- svolgere le attività preventivamente concordate;
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione;
- sostenere l'attività dell'Associazione in tutti i suoi aspetti e di tenere un comportamento che non sia lesivo del decoro e del prestigio dell'Associazione stessa e dei suoi aderenti.

Art. 6 (Organi sociali dell'Associazione)

Gli Organi sociali dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente

Possono inoltre essere costituiti i seguenti organi:

- il Collegio dei Revisori dei Conti
- il Collegio dei Probiviri

Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, nell'interesse

dell'Associazione.

Art. 7 (Assemblea dei soci aderenti)

In prima convocazione, l'Assemblea è validamente costituita con la maggioranza degli associati, in regola con il pagamento delle quote sociali e delibera, a maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita con un terzo degli associati e può deliberare a maggioranza dei presenti, in caso di parità l'assemblea viene riconvocata.

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria, in entrambi i casi è presieduta dal Presidente.

Di ogni Assemblea deve essere redatto il verbale da inserire nel registro delle assemblee degli aderenti e le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti gli aderenti.

Il Presidente convoca l'Assemblea in via ordinaria almeno una volta all'anno e in via straordinaria ogniqualvolta lo ritenga necessario.

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo degli aderenti, in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

L'avviso di convocazione è inviato individualmente, per iscritto o con i mezzi informatici adeguatamente concordati in sede assembleare, agli aderenti almeno 10 giorni prima della riunione e deve contenere i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale Assemblea di seconda convocazione.

L'Assemblea ordinaria viene convocata per:

- l'approvazione delle attività programmate e del bilancio di previsione per l'anno successivo;
- l'approvazione della relazione di attività e del rendiconto economico (bilancio consuntivo) dell'anno precedente;
- l'esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo.

Altri compiti dell'Assemblea ordinaria sono:

- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
- eleggere i componenti del Collegio dei Probiviri (se previsto);
- eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti (se previsto);
- approvare gli indirizzi e il programma del Consiglio Direttivo;
- ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- fissare l'ammontare della quota associativa.

L'Assemblea straordinaria viene convocata per:

- deliberare in merito a modifiche statutarie;
- deliberare sullo scioglimento e sulla liquidazione dell'Associazione.

L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente e, ogniqualvolta ne facciano richiesta motivata, anche un terzo degli aderenti.

L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno i due terzi dei soci aderenti presenti in proprio o con esplicita delega scritta, e delibera validamente a maggioranza dei

presenti, ogni socio può presentare una sola delega.

Art. 8 (Il Consiglio Direttivo)

L'Associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli aderenti, e deve essere composto di n. 5 o 7 soci,

Resta in carica 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per un massimo di 2 mandati.

Il Consiglio Direttivo nominato nella data di costituzione del presente statuto ha carattere provvisorio, avrà il compito, oltre a quelli previsti nel presente Statuto, di svolgere tutti gli atti necessari alla registrazione di questa associazione nel Registro Regionale di Protezione Civile per ottenere lo stato di ONLUS; solo in questa occasione i componenti di questo direttivo, in deroga alle norme imposte dal presente articolo, se rieletti dall'assemblea degli aderenti potranno essere nominati per altri due mandati.

Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente, e il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere e il Consigliere.

Qualora vengano a mancare uno o più Consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo dalla lista dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.

Il Consiglio Direttivo, presieduto dal Presidente (o in sua assenza dal Vice Presidente), si riunisce su convocazione del Presidente almeno ogni 2 mesi.

Il Consiglio Direttivo può essere convocato anche qualora ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In questo caso la riunione deve avvenire entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.

Di ogni riunione deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Compiti del Consiglio Direttivo:

- eleggere il Presidente, il Vice Presidente e le altre cariche sociali;
- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;
- deliberare in merito all'esclusione degli aderenti;
- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio, adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza.

Art. 9 (Il Presidente)

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione, viene

eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza dei voti e dura in carica 3 anni per massimo 2 mandati, fermo restando quanto previsto dalla deroga indicata all'articolo 8 del presente statuto.

Compiti del Presidente:

- dare esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo;
- convocare e presiedere le riunioni dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo;
- avere la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- in caso di necessità e di urgenza, assumere i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

Art. 10 (Patrimonio - Entrate)

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- contributi a titolo patrimoniale;
- erogazioni, donazioni e lasciti di terzi;
- beni mobili ed immobili acquisiti con le eccedenze annuali fra le risorse economiche e le entrate e le spese sostenute.

L'Associazione trae le risorse economiche per il proprio finanziamento e per lo svolgimento della propria attività di volontariato da:

- quote sociali e contributi di Soci Aderenti;

- contributi di privati;
 - contributi dello Stato, di Enti ed Istituzioni pubbliche;
 - contributi di Organismi internazionali;
 - donazioni e lasciti testamentari;
 - rimborsi derivanti da convenzioni;
 - entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali che saranno inseriti in apposita voce del bilancio dell'associazione;
- L'assemblea delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione e con i principi della L. 266/91.

L'Associazione è tenuta obbligatoriamente alla conservazione della documentazione relativa alle entrate di cui sopra, con l'indicazione nominativa dei soggetti erogati, salvo il caso della richiesta di anonimato del donante.

Art. 11 (Bilancio scritture contabili e convenzioni)

Il Comitato Direttivo ha l'obbligo di formare il Bilancio dal quale devono analiticamente risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti, nonché tutte le altre operazioni contabili ed economiche effettuate.

Il bilancio di ciascun periodo, decorrente dal 1° gennaio al 31 dicembre, deve essere presentato, entro quattro mesi la fine del mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento, all'Assemblea dei soci che lo approva in prima convocazione a maggioranza degli associati, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

Il Comitato Direttivo predisporre, altresì il bilancio preventivo che deve essere presentato, entro la fine del mese di febbraio dell'anno di riferimento, all'Assemblea dei Soci approva a maggioranza degli associati, in caso di maggioranza non costituita l'assemblea viene riconvocata entro i successivi 20 giorni.

Non possono essere effettuate spese né assunti impegni di spesa se non sussiste l'effettiva copertura e la disponibilità finanziaria.

Le eccedenze annuali fra le risorse economiche e le entrate e le spese devono essere immediatamente destinate ad ulteriore attività di volontariato, ovvero possono essere utilizzate per l'acquisizione di beni mobili ed immobili necessari al miglior raggiungimento del fine dell'Associazione.

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

Art. 12 (Modifiche allo Statuto scioglimento Associazione)

Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea straordinaria da uno degli organi o da almeno un terzo degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con le modalità previste nell'art. 7

Lo scioglimento, la cessazione ovvero l'estinzione e quindi la liquidazione dell'Associazione, può essere proposta dal Consiglio

Direttivo e approvata, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti, dall'Assemblea convocata con specifico ordine del giorno. I beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione, sono devoluti ad altre Organizzazioni operanti in identico o analogo settore di volontariato sociale, secondo le indicazioni dell'Assemblea, che nomina il liquidatore e comunque secondo il disposto dell'art. 5, comma 4, della legge n. 266/91, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili, riserve o capitali agli aderenti.

Art. 13 (Impostazione amministrativa dell'Associazione)

L'Associazione ha l'obbligo di redigere e tenere aggiornati i seguenti atti e documenti:

- libro dei soci;
- libro dei verbali delle assemblee dei soci;
- libro dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo;
- libro inventario;
- libro contabile (prima nota/cassa).

ART. 14 (Personale retribuito)

L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dalla L. 266/91.

I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e dall'apposito Regolamento dell'Associazione.

Art. 15 (Responsabilità della organizzazione e del volontario)

L'organizzazione di volontariato e il volontario risponde, con le

proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

Art. 16 (Regolamento)

Per gli ulteriori aspetti più prettamente organizzativi della vita associativa verrà istituito il Regolamento dell'Associazione che sarà deliberato dall'assemblea, nel rispetto del presente statuto e dell'atto costitutivo.

Art. 17 (Disposizioni finali)

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si fa espresso riferimento alle norme del Codice Civile previste in materia di Associazioni ed alla disciplina delle attività di volontariato dettata dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, (recepita in ambito regionale con la L.R. n. 22/94 integrata dalla L.R. n. 41/96 per la Protezione Civile, ed eventuali nuove Leggi Nazionali o Regionali d'attuazione successive.

Approvato all'unanimità dall'assemblea - Ragusa li, 22 ottobre 2017

	
	
	
	
	
	
	
	
	